



17046.16

R.G.N. 18159/2010
Cron. 17046
Rep. C.I.
Ud. 27.6.2016

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Prima Civile

Oggetto: consorzio agrario -
somministrazione di prodotti -
pegno - cessione dei beni a terzi -
spettanza - questione - privilegio
agrario ex art.2751bis n.5bis c.c. -
questione

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Dott. Aniello Nappi
Dott. Rosa Maria Di Virgilio
Dott. Magda Cristiano
Dott. Massimo Ferro
Dott. Francesco Terrusi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Consorzio agrario di s.c.a r.l., in persona del direttore generale, rappr. e dif.
dall'avv. Giuseppe Foglia e dall'avv. elettivamente domiciliato presso lo
studio di questi, in Roma, , come da procura a margine dell'atto
-ricorrente -

Contro

Fallimento Azienda agricola " di Gino, in persona del curatore
fallim., rappr e dif. dall'avv. A elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. , come da
procura in calce all'atto
-controricorrente -

per la cassazione del decreto Trib. 21.5.2010, n. 977/2009 R.G., cron. 6912, Rep.
1460;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 27 giugno 2016 dal
Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

1269
2016

uditi per il ricorrente l'avvocato Valenzi;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l'inammissibilità, con dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

IL PROCESSO

Il Consorzio agrario di _____ s.c. a r.l. [Consorzio] impugna il decreto Trib. _____ 21.5.2010, n. 977/09 R.G. che ebbe a respingere il proprio ricorso, interposto *ex art.* 98-99 l.f. avverso il decreto 19.9.2008 del giudice delegato del fallimento dell'Azienda agricola casearia _____ di _____ Gino, reiettivo - quanto alla domanda di ammissione al passivo in via privilegiata del proprio credito per euro 1.507.952,63, come recato da decreto ingiuntivo definitivo reso dal medesimo tribunale - del riconoscimento della causa di prelazione.

Secondo il collegio emiliano, riconosciuta la sussistenza del credito solo in chirografo, non poteva invero ammettersi il privilegio alla stregua del vantato pegno su 1.116 capi di bestiame, per come tale garanzia era stata costituita dalla fallita il 4.6.2007 per assistere un debito di questa scaduto e smobilizzato a mezzo di cambiale poi frazionata in cinque pagherò, di cui uno solo onorato, poiché la mandria data in pegno era stata nel frattempo il successivo 11.8.2007 ceduta ad un terzo (Azienda agricola Brenova 1902) come ramo aziendale comprensivo dei bovini stessi. Inoltre, secondo il decreto ora impugnato, dopo il fallimento dell'originario concedente (del 5.8.2008), il Consorzio aveva pignorato gli stessi capi, in due procedure esecutive a carico del cessionario d'azienda, conseguendo l'assegnazione dei bovini già oggetto di pegno e nonostante nel frattempo fosse stata riconosciuta la fondatezza dell'azione di revocatoria ordinaria esperita dal debitore *ex art.* 2901 cod.civ., con ordine di restituzione da Brenova _____ : d. _____ del ramo d'azienda e dei medesimi bovini.

La non avvenuta apprensione all'attivo fallimentare del bene oggetto della garanzia precludeva dunque l'ammissione in via prelatizia del credito, cui si aggiungevano l'ulteriore limite della genericità delle somme indicate quale credito garantito, la mancata prova della natura di cooperativa agricola del richiedente creditore, nel significato voluto dall'*art.* 2751bis cod.civ., premiante il credito conseguente alla vendita dei prodotti derivanti dall'attività agricola o da altre connesse ed infine la insussistenza di finanziamenti di credito agrario, *ex art.* 44 d.lgs. n.385 del 1993.

Il ricorso è affidato a cinque motivi, ad esso resiste il fallimento con controricorso. Da ultimo il fallimento ha depositato documenti, notificati *ex art.* 372 cod.proc.civ., allegando la dichiarata revoca del fallimento stesso e la chiusura della procedura.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* si deduce la violazione degli artt. 99 l.f. e 112 cod.proc.civ., nonché vizio di motivazione, invocandosi l'erronea statuizione del tribunale che ha posto a suffragio del diniego dell'ammissione del credito eccezioni non sollevate dal curatore nella precedente fase di verifica avanti al giudice delegato.

Con il *secondo motivo* si allega che il tribunale avrebbe errato, così violando gli artt.53 l.f. e 2787 cod.civ., escludendo dalla prelazione il credito del consorzio sol perché i bovini dati in garanzia non erano stati appresi all'attivo della massa.

Con il *terzo motivo* si contesta la violazione degli artt. 2787 co.3 cod.civ., 1362, 1363, 1365, 1367, 1369 cod.civ., nonché vizio di motivazione, invocandosi l'erronea statuizione del tribunale che avrebbe confuso l'importo del limite della garanzia con l'entità del credito garantito, cui doveva invece riferirsi la somma di 1.900.000 euro, che era il credito vantato verso la debitrice.

Con il *quarto motivo*, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2751bis n.5bis cod.civ., 2909 cod.civ. e 647 cod.proc.civ., oltre che 115-116 cod.proc.civ., ove il tribunale ha trascurato che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, recante condanna al pagamento in favore del consorzio, si riferiva alle operazioni di vendita di prodotti derivanti dalla attività agricola, ciò determinando un giudicato vincolante anche il fallimento.

Con il *quinto motivo*, si deduce la violazione dell'art.44 TUB, anche in relazione all'art.2 co.2 l. 25.10.1999, n.410, art.153 TUB, 112 cod.proc.civ., e il vizio di motivazione, avendo errato il tribunale nel non riconoscere il privilegio agli esercenti il credito agrario di esercizio in natura sui beni mobili prodotti dal soggetto finanziato.

1. Va in primo luogo *disattesa* la richiesta di *inammissibilità del ricorso*, per revoca (di cui non è stato comunque provato il passaggio in giudicato) ovvero chiusura (anch'essa non provata siccome definitiva) del fallimento, vigendo in tema il principio per cui, pur determinandosi per tali eventi la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio – con il venir meno della legittimazione processuale del curatore, si dà il subentro dello stesso fallito tornato *in bonis* al curatore nei procedimenti pendenti all'atto della chiusura -, la regola non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall'impulso d'ufficio e al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 cod.proc.civ. sicché non è consentito il deposito ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. di documenti attestanti la chiusura del fallimento (Cass. 8959/2006, 4480/1997).

2. Il *primo motivo* è *infondato*, rilevandosi la correttezza della decisione del tribunale ove la stessa si è attenuta al principio, cui va data continuità, per cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 cod.proc.civ. in materia di *ius novorum*, con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del *thema disputandum* e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (Cass. 8929/2012, 8246/2013), potendosi predicare l'ampiezza delle ragioni di reiezione della prelazione, quale decisa dal giudice delegato, in grado comunque di implicare il contrasto meglio specificato dal curatore in sede di opposizione *ex* artt.98-99 l.f.

3. Il *secondo motivo* appare *inammissibile*, posto che il ricorrente non censura in modo specifico la *ratio decidendi* afferente alla insussistente disponibilità e proprietà dei bovini quale eccepita nella verifica del passivo come autonoma circostanza impeditiva dell'accoglimento della prelazione. Invero, il tribunale non si è limitato a segnalare la non affluenza dei bovini tra l'attivo fallimentare appreso dai suoi organi, ma ha fatto riferimento ad un atto dispositivo circa gli stessi beni già compiuto dal fallito in favore di un terzo (cessione di ramo aziendale) con assegnazione in sede esecutiva degli stessi beni al creditore pignorante, coincidente con l'attuale creditore ricorrente, nonostante il conseguimento da parte del debitore della declaratoria giudiziale d'inefficacia, *ex art.2901 cod.civ.*, del medesimo atto di cessione. Tale assegnazione, di cui non è stata disconosciuta la portata altresì satisfattiva del credito, appare aver assunto una valenza estintiva del credito stesso, almeno fino al valore di capienza dei beni stessi, entrando in contraddizione con la persistente domanda di ammissione al passivo con la prelazione sui beni nel frattempo assegnati, vicenda nella quale il cessionario dei bovini, divenendo terzo titolare dei beni gravati da pegno, è considerato adempiente anche nella fattispecie della esecuzione forzata con l'assegnazione coattiva. Va invero ripetuto che allorché il creditore si soddisfa sul pegno, si determina il pagamento (totale o parziale) del debito e non la compensazione, in quanto il creditore preleva direttamente la somma che il debitore dovrebbe pagargli, secondo un principio che vale anche se il pegno è stato costituito dal (o, come nel caso, viene a trasferirsi in capo al) terzo, il quale, così facendo, si costituisce quale ulteriore debitore del creditore, senza, con ciò, divenire a sua volta creditore di costui; sicché la prelazione pignorizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che quest'ultimo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo (Cass. 8778/1998, 17477/2012).

4. Il *terzo motivo* è *inammissibile*, avendo, per un verso, il ricorrente ommesso di riportare in modo specifico - ed almeno per i tratti essenziali - la scrittura privata costitutiva del pegno e i suoi allegati dai quali si sarebbe dovuto riconoscere l'errore del tribunale nello scambiare il limite della garanzia (1.900.000 euro) con l'entità del credito garantito. Va anzi sottolineato, per altro profilo della censura, che la più puntuale ripresa del citato testo da parte del controricorrente permette di distinguere nella decisione impugnata il corretto e plausibile rinvenimento nella descritta cifra di un mero limite di capienza dell'assunta o prestata garanzia, in diverso ed autonomo, ma generico, modo essendo stato individuato il credito, cui ha fatto riferimento la scrittura avendo riguardo letterale al "*pagamento delle somme dovute ... per forniture varie*". Si tratta pertanto di un apprezzamento in fatto, di stretta riferibilità alle prerogative del giudice di merito, che ha escluso la sufficiente indicazione del credito dall'atto di pegno e dai suoi allegati, secondo un giudizio congruamente ancorato a fattori interpretativi del contratto valorizzati in modo coerente, tanto più che infine il credito insinuato era inferiore alla stessa somma di 1.900.000 euro.

5. Il *quarto motivo* è *infondato*, perché i giudici del merito hanno desunto la natura non privilegiata del credito dalle stesse indicazioni dei ricorrenti (evocanti la somministrazione di prodotti zootecnici ed attività di manutenzione e riparazione di materiali agricoli), in una

situazione nella quale non può riconoscersi efficacia preclusiva al decreto ingiuntivo (che non accerta la natura del credito) o al dato letterale della scrittura costitutiva del pegno. Va piuttosto ribadito che il privilegio di cui al n. 5-bis dell'art. 2751-bis cod. civ., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, non risulta fondato sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l'attività posta concretamente in essere dalla cooperativa fosse collegata con la finalità solidaristica (Cass. 22199/2013).

6. Il *quinto motivo è inammissibile*, avendo escluso il tribunale la prova che il credito nascesse dalla vendita dei prodotti derivanti dall'attività agricola o da attività connesse, posto che il consorzio stesso si era richiamato alla somministrazione di prodotti zootecnici e ad attività di manutenzione e riparazione di macchinari agricoli, dunque a crediti commerciali, vale a dire ad operazioni in contrasto con l'invocata e ben diversa attività di finanziamento diretto di credito agrario da ultimo allegata.

Il ricorso va dunque rigettato con compensazione fra le parti delle spese del procedimento, valorizzandosi in tal senso la specifica richiesta del controricorrente curatore costituito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 giugno 2016.

il consigliere estensore

dott. Massimo Ferro

il Presidente

dott. Amello Nappi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesca Caldarella

Depositato in Cancelleria

11 AGO 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Francesca Caldarella